DIREZIONE RACCOLTA E TRASPORTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DI IMBALLAGGI LEGGERI IN PLASTICA, ACCIAIO E ALLUMINIO (E.E.R. 15 01 06)

Data Edizione	Rev.	Redatto da	Approvato da
11/04/2024	Rev. 0	Federica Salsi	Aram Iobstraibizer

PARTE PRIMA - AMMINISTRATIVA

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n.ro **7.980.000 sacchi** in LDPE per la raccolta domiciliare di imballaggi leggeri in plastica, acciaio e alluminio (E.E.R. 15 01 06), di cui 5.730.000 sacchi in LDPE misura 70x110 cm e 2.250.000 sacchi in LDPE misura 65x80 cm.

Importo complessivo della fornitura a base d'asta è pari ad **Euro 582.150,00 (diconsi euro cinquecentoottantaduemilacentocinquanta/00) IVA esclusa.**

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta al massimo ribasso.

COMMITTENTE

Il committente delle forniture di cui al presente disciplinare è la Società Aimag S.p.A. – con sede legale in Mirandola (MO) via Maestri del Lavoro 38.

ART. 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'appalto è disciplinato dal presente contratto e, per tutto quanto non esplicitamente precisato e/o stabilito nello stesso, della legislazione e normativa in materia vigente al momento dell'affidamento e della realizzazione della fornitura, che a tutti gli effetti costituiscono parte integrante del contratto d'appalto

ART. 3 GARANZIA PROVVISORIA, DEFINITIVA, RIDUZIONE DELLA GARANZIA E COPERTURE ASSICURATIVE

GARANZIA PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dal Disciplinare, cui si rinvia.

GARANZIA DEFINITIVA

1. l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
3. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Aimag può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
4. Aimag ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione

dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

5. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Aimag senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Aimag, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. a garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
8. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Aimag.
9. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'*"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo"* del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'*"Allegato B – Schede tecniche"* del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
10. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
11. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
12. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
13. La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi

dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

14. Salvo che Aimag non si sia opposta alla richiesta dell'Appaltatore avanzata prima della stipulazione del contratto, la garanzia definitiva di cui al comma 1 può essere sostituita con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% (dieci per cento) degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo.
15. Le ritenute sono svincolate da Aimag all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

COPERTURE ASSICURATIVE

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di Aimag che di terzi, durante l'esecuzione dei servizi, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.
Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.
La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

- estensione del novero dei terzi:

- ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
- a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
- ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato

• Rc personale dei dipendenti;

• Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori;

• Rc per danni ai locali o ai manufatti ove si eseguono i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

• Rc per danni derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute

• Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico

• Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi

• Rc dell'Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell'incolumità di terzi

• Rc per danni causati da subcontraenti

• Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/condutture/ecc.

• Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.
Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad Aimag almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

ART. 4 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva

In caso di mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per fatto e colpa imputabile all'Appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), Aimag S.p.A. si riserva, tenuto conto dell'urgenza delle prestazioni, la facoltà di:

a) procedere, anche in mancanza di contratto, alla consegna delle prestazioni (conteggiando dalla relativa data la durata complessiva dell'appalto) e all'assegnazione delle prestazioni con applicazione delle relative penali previste nel caso di ritardata esecuzione degli stessi come indicato dal capitolato.
b) applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
c) procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.

1. Si sottolinea che sia in caso di mancato rilascio di una qualsiasi singola Autorizzazione per cause indipendenti dall'operato dell'Appaltatore, o qualora la Stazione Appaltante decidesse di non procedere alla fase realizzativa, nonostante l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni

necessarie, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, senza nulla poter pretendere a titolo di mancato utile per la mancata esecuzione dell'opera.

Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiudicazione.

ART. 5 LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA

La consegna dovrà avvenire c/o Aimag S.p.A. – (sede operativa sita in via J. Watt, 4 – 41012 Carpi nei seguenti orari dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:30) oppure altra sede, comunicata con il dovuto preavviso alla ditta aggiudicataria nel raggio di 30 km dalla sede operativa di Aimag S.p.A.

La pianificazione delle consegne dovrà avvenire, anche in pendenza di contratto, secondo la seguente pianificazione contestualmente all'aggiudicazione.

Prodotto oggetto del contratto	**Quantità (rotoli)**	**Settima di consegna**	**Periodo**
Sacchi 70x110 cm	12.000	30	Dal 22.7.2024 al 26.7.2024
Sacchi 65x80 cm	12.000	35	Dal 26.8.2024 al 30.8.2024
Sacchi 70x110 cm	11.000	35	Dal 26.8.2024 al 30.8.2024
Sacchi 70x110 cm	11.000	36	Dal 2.9.2024 al 6.9.2024
Sacchi 70x110 cm	11.000	37	Dal 9.9.2024 al 13.9.2024
Sacchi 70x110 cm	11.000	38	Dal 16.9.2024 al 20.9.2024
Sacchi 70x110 cm	11.000	39	Dal 23.9.2024 al 27.9.2024
Sacchi 70x110 cm	13.000	40	Dal 30.9.2024 al 4.10.2024
Sacchi 70x110 cm	13.000	41	Dal 7.10.2024 al 11.10.2024
Sacchi 70x110 cm	13.000	42	Dal 14.10.2024 al 18.10.2024
Sacchi 70x110 cm	13.000	43	Dal 21.10.2024 al 25.10.2024
Sacchi 70x110 cm	13.000	44	Dal 28.10.2024 al 1.11.2024
Sacchi 65x80 cm	11.000	45	Dal 4.11.2024 al 8.11.2024
Sacchi 70x110 cm	13.000	45	Dal 4.11.2024 al 8.11.2024
Sacchi 65x80 cm	11.000	46	Dal 11.11.2024 al 15.11.2024
Sacchi 70x110 cm	13.000	47	Dal 18.11.2024 al 22.11.2024
Sacchi 70x110 cm	11.000	4	Dal 20.1.2025 al 24.1.2025
Sacchi 70x110 cm	11.000	12	Dal 17.3.2025 al 21.3.2025
Sacchi 70x110 cm	11.000	20	Dal 12.5.2025 al 16.5.2025
Sacchi 65x80 cm	3.500	28	Dal 7.7.2025 al 11.7.2025

Aimag S.p.A. si riserva la facoltà di anticipare o posticipare le trance di consegna indicate nella tabella sopra riportata, dando all'impresa appaltatrice un preavviso di 30 giorni naturali e consecutivi.
Fatti salvi diversi accordi con la Stazione Appaltante non saranno accettati quantitativi o tempistiche diversi da quelli sopra descritti.
Il fornitore dovrà dare preavviso di almeno **quattro giorni** della disponibilità alla consegna dei sacchi.
Saranno accettate senza riserve, tolleranze sui quantitativi richiesti in eccesso o difetto del 2% rispetto alle quantità indicate.
Il prezzo complessivo ed i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura, il trasporto a discarica autorizzata degli imballi o di altro materiale divenuto rifiuto.
Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, niente escluso ed eccettuato.
I sacchetti di misura 70x110 dovranno essere confezionati in rotoli da 30 pezzi, inseriti in scatole contenenti 15 rotoli ciascuna.
I sacchetti di misura 65x80 dovranno essere confezionati in rotoli da 60 pezzi, inseriti in scatole contenenti 13 rotoli ciascuna.

I pallet in legno o materiale plastico da utilizzare avranno dimensioni 80*120 cm di base ed un'altezza massima da terra non superiore a 120 cm.

ART. 6 VERIFICA DI ACCETTAZIONE E CONFORMITA'- GARANZIA

Dovrà essere fornita garanzia completa contro eventuali vizi di fabbricazione.

Aimag S.p.A. si riserva la facoltà di verificare, l'effettiva qualità del prodotto e la corrispondenza a quanto indicato nella *Parte Seconda – Caratteristiche tecniche di riferimento* del presente Capitolato Speciale d'Appalto e a quanto dichiarato nell'Allegato A presentato in sede di offerta, tramite verifiche a campione anche tramite l'ausilio di un laboratorio analisi specializzato.

La prima trance di sacchi verrà sottoposta ad analisi di laboratorio, qualora le verifiche effettuate dessero esito negativo e i sacchi non dovessero superare la verifica d'accettazione saranno rifiutati.

Tutti i sacchi consegnati, fino a quel momento, dovranno essere immediatamente ritirati e sostituiti, entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'oggettiva difformità, a cura e spese del fornitore, oltre al risarcimento dei danni subiti nel limite previsto dalla normativa vigente.

Il fornitore si dovrà far carico di tutte le spese sostenute da Aimag S.p.A. per le ulteriori verifiche, sulla nuova consegna, rese necessarie a seguito della non conformità rilevata nella prima trance.

Qualora anche la seconda attività di analisi dovesse dare esito negativo, Aimag S.p.A. si riserva la possibilità di rescindere dal contratto, viste le due ispezioni consecutive non conformi, e la possibilità di passare al secondo classificato.

Aimag S.p.A. si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione, per tutta la durata dell'appalto, qualora venissero rilevate difformità, si chiederà al fornitore di sostituire i sacchi risultati difformi e si effettueranno nuove verifiche sulla merce sostituita. Le ulteriori verifiche effettuate a causa della difformità rilevata saranno da intendersi a carico del fornitore.
Qualora nel corso dell'appalto si verificassero due conformità consecutive Aimag S.p.A. si riserva la possibilità di rescindere del contratto.

In assenza di comunicazioni scritte circa le verifiche di cui sopra, trascorsi 30 (trenta) giorni dall'avvenuta consegna della trance di sacchetti, la singola trance di fornitura deve intendersi accettata, senza necessità di alcuna formalità.

ART. 7 – SUBAPPALTO

L'affidamento della fornitura non può essere subappaltato. L'affidatario del contratto di fornitura potrà avvalersi del subappalto soltanto per le attività di trasporto e scarico.

1. La possibilità di fare ricorso a subappalti, e comunque l'affidamento a terzi di qualsivoglia servizio, è subordinata ad espressa autorizzazione da parte di AIMAG S.p.A. In tal caso il concorrente indica all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare.
2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
3. All'atto dell'affidamento dei servizi per i quali si è dichiarata in offerta, l'intenzione di ricorrere al subappalto, l'appaltatore chiederà espressa autorizzazione al subappalto e sub affidamento depositando il contratto di subappalto presso Aimag almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
4. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di partecipazione. Aimag verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso ANAC.
5. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. AIMAG S.p.A. si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.
6. Aimag rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
7. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
8. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione.
9. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Aimag per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatte salve le ipotesi in cui Aimag provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.
10. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale indicato da Aimag. È, altresì. responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le prestazioni oggetto di subappalto.
11. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori
12. L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.
13. L'affidatario dovrà assicurare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;
- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 3);
- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

14. Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.
15. L'appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad AIMAG S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.
16. Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra AIMAG S.p.A. e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da AIMAG S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di AIMAG S.p.A.. Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, AIMAG S.p.A. si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.
17. L'Appaltatore, in conformità all'operato di AIMAG S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.
18. Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

ART. 8 PENALITA'

In caso di ritardo sui tempi di consegna, anche di una sola parte della quantità complessiva oggetto dell'ordine, si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo rispetto ai termini di cui all'art. 5.
Qualora il materiale consegnato non corrisponda oggettivamente a quanto indicato nel presente capitolato e non venga sostituito nelle modalità descritte, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo rispetto ai termini di cui all'art. 6.

Ove il ritardo nella consegna superi gli 8 giorni naturali e consecutivi, AIMAG, salva l'applicazione delle penali sopra indicate, potrà commettere la somministrazione a terzi in danno della Ditta e potrà procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta di risarcimento del danno.

Le suddette penali saranno emesse da Aimag S.p.A. attraverso presentazione di regolare fattura nei confronti dell'impresa appaltatrice.

Qualora l'Impresa appaltatrice incorra in tre penali nel corso della fornitura oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione della fornitura.

ART. 9 PAGAMENTO

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia ai fini IVA, sia in ambito B2B (Business to Business) sia in ambito B2C (Business to Consumer) a partire dal 01 gennaio 2019. Per adempiere a

tale obbligo le fatture emesse a vario titolo verso Aimag S.p.A. dovranno essere inoltrate, in formato elettronico XML, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dall'Agenzia delle Entrate. Nella predetta fattispecie, ogni fattura non elettronica o trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non emessa e non sarà accettata da Aimag S.p.A. Il fornitore avrà diritto al pagamento solo a fronte di regolare fattura emessa successivamente all'esito positivo della verifica di conformità.
Si precisa che Aimag è soggetta alle norme relative al cosiddetto "Split Payment", ogni fattura dovrà contenere la seguente dicitura "Operazione soggetta a split payment ex art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972" oppure "IVA a Vs. carico ex art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972". Le fatture che perverranno con regime IVA diverso da Split non potranno essere processate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura.
Le fatture dovranno contenere tassativamente, oltre ai dati previsti per legge, anche ulteriori dati quali: il riferimento all'ordine di acquisto, al codice CIG e al codice CUP (se presente), ai documenti di trasporto. Le fatture elettroniche che dovessero pervenire prive delle suddette specifiche potranno subire ritardi nei pagamenti, in quanto la mancanza di tali informazioni potrebbe rallentare il corretto e puntuale trattamento automatico della fattura durante la fase di registrazione della stessa.
Il pagamento delle singole fatture avverrà **a 120 gg. d.f.f.m.**, con bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'impresa appaltatrice avrà cura di indicare in fattura. Sarà Cura della Stazione Appaltante fornire all'impresa appaltatrice le indicazioni da seguire in fase di predisposizione della fattura, al fine di agevolare la corretta trasmissione.

ART. 10 REVISIONE DEI PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano per la componente della prestazione riferibile alla fornitura gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT (ad esempio FOI, IPCA), del sito FTMERCATI, di prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dalla Stazione Appaltante presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori, in ogni caso, in mancanza della pubblicazione dei costi standardizzati e di parametri di riferimento, accettati da entrambe le parti, si potrà fare riferimento agli strumenti orientativi ritenuti più idonei.

ART. 11 NORME E CRITERI DI ESECUZIONE

L'appaltatore deve disporre del personale tecnico adeguatamente formato, dei mezzi accessori e delle attrezzature necessarie alla perfetta e tempestiva esecuzione delle opere da eseguire.

ART. 12 LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

In rapporto alla modalità di esecuzione dei lavori ed all'osservanza delle prescrizioni vigenti, l'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a quanto previsto dal presente Capitolato.

Dovrà inoltre attenersi:

a) alle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia.
b) alle leggi 13/09/1982 n. 646, 12/10/1982 n. 726, 23/12/1982 n. 936. nonché ogni altra normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa
c) Al D.M. 13 febbraio 2014 e s.m.i.
d) Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto ministeriale 23 giugno 2022 (GU 05 agosto 2022, n. 182).
e) Alla norma UNI EN 13592:2017 e s.m.i.

ART. 13 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'appaltatore è direttamente responsabile verso i terzi di ogni conseguenza derivante da fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi od a cose di terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e pertanto l'Appaltatore s'intende senz'altro tenuto a sollevare e ritenere indenne AIMAG da qualsiasi molestia e domanda che gli fosse rivolta.

A fronte di quanto sopra il fornitore manleva espressamente Aimag S.p.A. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri collaboratori e/o dipendenti ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche od assistenze legali. Tali danni dovranno essere indennizzati dall'appaltatore, a sue totali cure e spese, prima del pagamento del conto finale. L'appaltatore è tenuto a dimostrare ad AIMAG, in qualunque momento, di essere in grado di fare fronte agli oneri che potessero derivargli per fatti od omissioni di suoi dipendenti come sopradetto.
L'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni prodotti ad impianti ed edifici di AIMAG in dipendenza dei lavori.

ART. 14 RISCHI E TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'

Sono a carico della ditta appaltatrice i rischi di perdite e danni alla fornitura durante il trasporto sino alla consegna presso i locali della stazione appaltante, fatti salvi i casi di rischi di perdite e danni per fatti imputabili alla stazione appaltante.

ART. 15 BREVETTI

Per i brevetti di cui lo stesso fornitore sia titolare, nonché per quelli per i quali egli già possieda una licenza di utilizzazione per la fornitura e valida anche per le successive riparazioni, deriva dal contratto, senza bisogno di apposita clausola, il diritto di Aimag S.p.A. di riparare o far riparare da altri gli organi, i pezzi e i dispositivi già acquistati e di procurarsi i pezzi necessari per le riparazioni senza dover erogare particolari compensi al titolare del brevetto o della licenza di utilizzazione.

ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Sono espressamente vietati la cessione del presente contratto e dei crediti da esso derivanti, pena la risoluzione del contratto.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 122 del Codice Aimag S.p.A si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verifichino fatti che rendono impossibile, a giudizio di Aimag S.p.A., la prosecuzione dell'appalto. Ai sensi dell'art. 122 comma 3 del Codice si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione:
    - Ritardo di una singola consegna superiore a 7 giorni naturali e consecutivi
    - Forniture di materiale difforme da quanto prescritto;
    - In caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della Stazione Appaltante;
    - In caso di cessione dell'Impresa appaltatrice, di cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
    - Mutamenti nella situazione finanziaria del fornitore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
    - In caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi a fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa;
    - Cessione del contratto;
    - Grave inadempimento;
    - Per messa in liquidazione o altri casi di cessione delle attività dell'impresa;

- Per mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie, della normativa sulla sicurezza e della normativa ambientale;
- In caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;
- In caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa delle disposizioni dello Standard di Qualità dei Servizi di AIMAG S.p.A., visionabile nel sito www.aimag.it, di cui l'Impresa stessa ha dichiarato di accettare i contenuti;
- Nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici.
- L'impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- In caso di inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

2. Nelle ipotesi di cui sopra Aimag SpA avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire ad Aimag SpA i danni economici subiti e conseguenti.
3. Le somme dovute ad Aimag SpA a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva.
4. Aimag SpA ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'appaltatore qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.
5. In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla Committente dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.
6. Vi sarà la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subaffidamento, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subaffidamento, informazioni interdittive di cui al D. Lgs 159/2011.
7. Qualora dovesse essere rilasciata informativa interdittiva, anche successivamente alla stipula del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della Committente, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 18 RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente capitolato ed in quanto in contrasto con esso valgono le disposizioni della vigente legislazione in materia.

ART. 19 FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Modena secondo le rispettive competenze per valore o per materie.
L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole del presente Capitolato Speciale.

ART. 20 CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice Etico di AIMAG.

ART. 21 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario deve comunicare ad Aimag gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
   - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
   - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 22 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, di bollo e di registro, ed ogni altro onere inerente e conseguente agli atti contabili ed amministrativi.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da AIMAG S.p.A. esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

I. la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
II. i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG S.p.A. o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
III. sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
IV. AIMAG S.P.A. è titolare del trattamento dei dati personali.

L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento

PARTE SECONDA

CARATTERISTICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO

Tutti i sacchi misura 70x110 cm devono rispondere ai seguenti requisiti:

- Materiale LDPE di spessore non inferiore a 23 micron
- Contengono almeno il 70% di materiale da plastiche riciclate così come indicato nei Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto ministeriale 23 giugno 2022 (GU 05 agosto 2022, n. 182), paragrafo 6.1.4 "*Caratteristiche dei sacchi e sacchetti*"
- Peso del singolo sacco non inferiore a 32 grammi
- Colore semitrasparente GIALLO
- Dimensioni: 110 cm lunghezza, 70 cm apertura bocca
- Confezionamento in rotoli a strappo da 30 pezzi
- Chiusura del rotolo con fascetta in carta o materiale termoretratto
- **Aimag S.p.A. potrà richiedere, a Suo insindacabile giudizio che il rotolo sia di tipo "salvaspazio" con piegatura del sacchetto in 4.** La Stazione Appaltante concorderà e definirà con l'Impresa Appaltatrice l'eventuale rivisitazione del nr. di sacchetti per rotolo col fine di ottenere il giusto rapporto tra nr. di sacchetti e diametro del rotolo formato "salvaspazio".
- Alloggiamento in scatole da 15 rotoli, con indicati per ogni scatola all'esterno su etichetta i seguenti dati: RAGIONE SOCIALE DEL PRODUTTORE, TIPO DI SACCHETTO, N.RO ROTOLI, N.RO SACCHI PER ROTOLO E DATA PRODUZIONE DEL LOTTO.
- Indicazione sul sacco della settimana/anno di produzione
- Saldatura Stesa.
- Senza rafia.
- Senza laccetto per la chiusura.
- Risponde alle caratteristiche della norma UNI EN 13592:2017
- Stampa monocromatica su un lato in continuo contenente marchio e logo aziendale AIMAG, il servizio a cui sono destinati i sacchi e le tipologie di rifiuto conferibili. Il file di stampa sarà fornito contestualmente alla aggiudicazione.
- Marcatura/stampa codifica uguale per tutti i sacchi contenuti nello stesso rotolo e diversa per ogni rotolo. Si precisa che dovrà essere stampata su ciascun sacco la stessa codifica alfanumerica stampata sulla fascetta di chiusura del rotolo; solo sulla fascetta di chiusura del rotolo dovrà essere stampato il codice a barre. Sul sacco dovrà essere stampata solo la codifica alfanumerica mentre sulla fascetta di chiusura dovranno essere stampati sia la codifica alfanumerica sia il codice a barre. (Le specifiche in merito al codice a barre verranno fornite da Aimag S.p.A. a seguito dell'aggiudicazione: il codice a barre dovrà risultare leggibile con lettore ottico o fotocamera, a rotolo chiuso).

Tutti i sacchi misura 65x80 cm devono rispondere ai seguenti requisiti:

- Materiale LDPE di spessore non inferiore a 23 micron
- Contengono almeno il 70% di materiale da plastiche riciclate così come indicato nei Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto ministeriale 23 giugno 2022 (GU 05 agosto 2022, n. 182), paragrafo 6.1.4 "*Caratteristiche dei sacchi e sacchetti*"
- Peso del singolo sacco non inferiore a 22 grammi
- Colore semitrasparente GIALLO
- Dimensioni: 80 cm lunghezza, 65 cm apertura bocca
- Confezionamento in rotoli a strappo da 60 pezzi
- Chiusura del rotolo con fascetta in carta o materiale termoretratto
- **Aimag S.p.A. potrà richiedere, a Suo insindacabile giudizio che il rotolo sia di tipo "salvaspazio" con piegatura del sacchetto in 4.** La Stazione Appaltante concorderà e definirà con l'Impresa Appaltatrice l'eventuale rivisitazione del nr. di sacchetti per rotolo col fine di ottenere il giusto rapporto tra nr. di sacchetti e diametro del rotolo formato "salva-spazio".
- Alloggiamento in scatole da 13 rotoli, con indicati per ogni scatola all'esterno su etichetta i seguenti dati: RAGIONE SOCIALE DEL PRODUTTORE, TIPO DI SACCHETTO, N.RO ROTOLI, N.RO SACCHI PER ROTOLO E DATA PRODUZIONE DEL LOTTO.

- Indicazione sul sacco della settimana/anno di produzione
- Saldatura Stesa.
- Senza rafia
- Senza laccetto per la chiusura
- Risponde alle caratteristiche della norma UNI EN 13592:2017
- Stampa monocromatica su un lato in continuo contenente marchio e logo aziendale AIMAG, il servizio a cui sono destinati i sacchi e le tipologie di rifiuto conferibili. Il file di stampa sarà fornito contestualmente alla aggiudicazione.
- Marcatura/stampa codifica uguale per tutti i sacchi contenuti nello stesso rotolo e diversa per ogni rotolo. Si precisa che dovrà essere stampata su ciascun sacco la stessa codifica alfanumerica stampata sulla fascetta di chiusura del rotolo; solo sulla fascetta di chiusura del rotolo dovrà essere stampato il codice a barre. Sul sacco dovrà essere stampata solo la codifica alfanumerica mentre sulla fascetta di chiusura dovranno essere stampati sia la codifica alfanumerica sia il codice a barre. (Le specifiche in merito al codice a barre verranno fornite da Aimag S.p.A. a seguito dell'aggiudicazione: il codice a barre dovrà risultare leggibile con lettore ottico o fotocamera, a rotolo chiuso).